

Sentenza :15 aprile 2015, n. 85

Materia: tutela del risparmio

Giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: artt. 3 e 38 della Costituzione

Ricorrente: Tribunale ordinario di Lecce

Oggetto: artt. 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha inserito il comma 4-ter, lettera c), dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) – convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44

Esito: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, lettera b), del d.l. n. 16 del 2012

Estensore: Francesca Casalotti

Sintesi:

Il Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione mobiliare nel corso di una procedura promossa da due privati avverso un loro debitore per un credito di alcune migliaia di euro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui sopra. In particolare, la richiesta di pignoramento da parte dei due soggetti privati dei saldi dei conti correnti riconducibili al debitore presso alcuni istituti di credito locali aveva dato come unico esito la presenza di un saldo attivo presso uno degli istituti di credito chiamati a rendere la "dichiarazione di quantità". L'esecutato, proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615 del codice di procedura civile, sosteneva che il suddetto conto corrente fosse alimentato esclusivamente dal periodico accredito dell'indennità di disoccupazione.

Ad avviso del giudice a quo, nonostante che con riferimento a tale oggetto abbia assunto generale e pacifica valenza la previsione di una limitata pignorabilità dei crediti per redditi di lavoro o di pensione, ordinariamente contenuta in un quinto del loro ammontare (al netto delle ritenute, con l'ulteriore esclusione della parte riconducibile al cosiddetto minimum vitale per i soli redditi da pensione), tali limitazioni, in quanto frutto di un bilanciamento tra le ragioni della generalità dei creditori e le esigenze di vita dei lavoratori e dei pensionati tutelate dagli artt. 36 e 38 Cost, verrebbero meno allorquando le somme, frutto dei suddetti redditi, siano versate in conti correnti bancari o postali.

Ciò a seguito di orientamenti consolidati in dottrina ed in giurisprudenza (ribaditi di recente dalla Corte di cassazione), secondo cui le somme, una volta versate in conto,

perderebbero la loro originaria qualificazione, confondendosi nella liquidità indistinta costituente il credito del correntista nei confronti della banca ed, in quanto tale, completamente aggredibile senza limitazione alcuna da parte del terzo creditore.

Ad avviso del rimettente, tale situazione si sarebbe aggravata con l'entrata in vigore dell'art. 12, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011, che ha inserito il comma 4-ter dell'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 148 del 2011, il quale avrebbe imposto che il pagamento dei redditi da lavoro o da pensione superiori all'importo mensile di mille euro avvenga esclusivamente con accredito su conti correnti bancari o postali, libretti di deposito, carte prepagate, carte istituzionali, eliminando radicalmente la possibilità di pagamento in contanti nelle mani dell'avente diritto. Secondo il rimettente tale disposizione violerebbe l'art 38 Cost., in quanto verrebbe a frustrare la finalità di assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Ad avviso del giudice a quo sarebbe violato anche l'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto la norma impugnata consentirebbe, a fronte della medesima percezione di redditi da lavoro o da pensione, di rendere vano ogni limite alla pignorabilità, consentendo al creditore di pignorare per intero gli importi corrispondenti, una volta che essi siano versati in conto, allorché questi preferisca promuovere il pignoramento dei conti presso gli istituti di credito, piuttosto che quello dei crediti da lavoro o da pensione presso i datori di lavoro o gli istituti erogatori.

Per lo stesso ordine di argomentazioni, il Tribunale di Lecce dubitava della legittimità costituzionale, in riferimento ai medesimi parametri, dell'art. 3, comma 5, lettera b), del d.l. n. 16 del 2012, nella parte in cui non prevede l'applicazione dei limiti individuati da tale disposizione anche ai crediti sorti tra privati.

Per la valutazione delle questioni sollevate la Corte fa alcune premesse al fine di inquadrare il contesto normativo e giurisprudenziale in cui si inseriscono le norme censurate. In primo luogo, la Corte sottolinea che l'indennità mensile di disoccupazione rientra tra le prestazioni previdenziali assimilate alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall'art. 38 Cost. L'operatività di tali tutele si è tradotta nel diritto positivo anche nella predisposizione di deroghe tassative al regime dell'espropriazione forzata quando quest'ultima viene rivolta ai crediti da pensione o da emolumenti assimilati.

Le norme limitative della pignorabilità delle retribuzioni e degli emolumenti assimilati sono previste nell'art. 545 cod. proc., che dispone l'impignorabilità di alcuni crediti e limiti della pignorabilità di altri. Con riguardo alle pensioni ed agli emolumenti assimilati, la Corte attraverso un percorso giurisprudenziale piuttosto complicato è giunta a sostenere anche per il settore pubblico l'illegittimità delle norme che prevedevano il divieto assoluto alla pignorabilità delle pensioni, limitando l'impignorabilità assoluta alla sola parte necessaria per soddisfare le esigenze minime di vita del pensionato. Sotto questo profilo la Corte ha poi precisato che la limitazione della pignorabilità per i crediti da pensione non può consistere nella sottrazione alle pretese dei creditori dell'intera somma spettante, ma solo di quella parte necessaria ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei pensionati, in conformità al precetto dell'art. 38, secondo comma, Cost. La necessità di garantire questo minimum vitale può giustificare la compressione del diritto di rivalsa dei creditori sulla pensione ma il sacrificio non può essere assoluto, bensì proporzionato all'entità funzionale ad assicurare il rispetto del disposto costituzionale. Analogo temperamento tra i valori in gioco (tutela del pensionato e le ragioni dei creditori insoluti) non è stato invece possibile con riguardo alla fattispecie all'esame della Corte, che riguarda le somme

transitate dal soggetto erogatore dell'indennità di disoccupazione al conto corrente dell'avente diritto. Sotto questo profilo, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione «nessuna preclusione o limitazione sussiste, in ordine alla sequestrabilità e pignorabilità di tali somme, ormai definitivamente acquisite dal dipendente e confluite nel suo patrimonio, sia che esse si trovino nel suo diretto possesso, sia che esse risultino depositate a suo nome presso banche ed assoggettate, quindi, alla disciplina dell'art. 1834 cod. civ.» (da ultimo, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 ottobre 2012, n. 17178). Dunque, i limiti della pignorabilità concernono i crediti per causa di pensioni o redditi assimilati, ma non le somme che ne sono oggetto, una volta erogate dal soggetto obbligato. Con il versamento in conto si verifica, infatti, l'estinzione (pro rata) del rapporto obbligatorio corrente tra il pensionato ed il terzo debitore del trattamento economico. Il denaro versato in conto, seguendo l'ordinario regime dei beni fungibili, secondo le regole del deposito irregolare (art. 1782 cod. civ.), diviene di proprietà dell'istituto di credito (artt. 1834 e 1852 e seguenti cod. civ.), con contestuale nascita di un diverso rapporto obbligatorio tra l'istituto di credito ed il depositario o correntista, che si compendia nel diritto a richiedere in ogni momento il saldo attivo risultante dal conto e per il quale non sono previsti limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti. Da tale disciplina deriva quindi la pignorabilità indistinta delle somme giacenti sul conto corrente, secondo il principio generale dell'art. 2740 cod. civ. In definitiva, il pignoramento del conto corrente concerne il credito del correntista verso la banca per quanto risulta dal saldo delle rimesse effettuate sul conto stesso. Dunque, ad avviso della Corte, appare di tutta evidenza che, allo stato della legislazione e della giurisprudenza, la tutela del fondamentale diritto del pensionato di veder garantiti i mezzi adeguati alle esigenze di vita attraverso la fruizione del vitalizio di cui è titolare appare caratterizzata quantomeno da disomogeneità e, nella specifica fattispecie di contratto di conto corrente, dall'assenza di norme idonee a garantire l'impignorabilità di quella parte della prestazione previdenziale che vale ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita costituzionalmente garantite (*ex plurimis*, sentenze n. 468 del 2002 e n. 160 del 1974).

Da questo disomogeneo contesto normativo e giurisprudenziale, prende spunto il giudice a quo per sottoporre allo scrutinio della Corte la norma che ha reso obbligatorio il versamento sul conto corrente dell'indennità (con ciò rendendo inevitabile la sottoposizione degli interi ratei al pignoramento) e di quella che ha garantito alle sole fattispecie dei crediti erariali una limitata pignorabilità degli emolumenti pensionistici. Alla luce di queste premesse la Corte ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sia inammissibile, poiché il giudice rimettente è incorso in errore nell'individuazione della norma censurata. Infatti, egli non doveva fare applicazione, nel caso di specie, della norma impugnata (volta ad assicurare misure di tutela della sicurezza sociale e di contrasto alla criminalità organizzata), ma delle disposizioni in tema di conto corrente, che comportano, sulla base della giurisprudenza richiamata, l'assenza di limiti al generale principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. È in base a tale generale principio che, in assenza di eccezioni tassative di legge, non risulta possibile garantire le necessità primarie del pensionato soggetto a pignoramento delle somme esistenti sul proprio conto corrente. L'art. 12, comma 2, non ha, quindi, inciso sulla tematica inerente alla soggezione al pignoramento delle somme giacenti sul conto corrente, in relazione alla quale è costante in senso affermativo la

giurisprudenza della Corte di cassazione, ma ha soltanto acutizzato, in via di fatto, il problema della pignorabilità indiscriminata degli emolumenti provenienti da crediti di lavoro e pensionistici, una volta transitati nel conto corrente, dal momento che ha reso obbligatorio detto transito.

Né può sostenersi che le ipotesi di impignorabilità dei crediti da pensione possano estendersi, attraverso l'interpretazione giuridica o un'eventuale pronuncia additiva della Corte, alla disciplina del pignoramento sul conto corrente. Ciò sia perché i limiti alla pignorabilità dei beni del debitore sono deroghe al principio generale della responsabilità patrimoniale, tassativamente previste dalla legge e, per questo motivo, non suscettibili di estensione analogica, sia perché un'eventuale pronuncia additiva della Corte non potrebbe essere a "rime obbligate", dal momento che il credito da pensione è situazione giuridica profondamente diversa dal credito di conto corrente.

La Corte a tal proposito sottolinea però che se il credito per il saldo del conto corrente, nonostante sia stato alimentato da rimesse pensionistiche, non gode, allo stato della legislazione, dell'impignorabilità parziale relativa ai crediti da pensione, ciò non può precludere in radice la tutela dei principali bisogni collegati alle esigenze di vita del soggetto pignorato. In definitiva, la tutela dell'interesse costituzionalmente protetto dall'art. 38 Cost. non può ritenersi suscettibile di compressione, in modo assoluto o comunque sproporzionato, per effetto della penalizzante combinazione delle regole giuridiche inerenti alla struttura del contratto di conto corrente bancario e della responsabilità patrimoniale. In tale contesto l'individuazione e le modalità di salvaguardia della parte di pensione necessaria ad assicurare al beneficiario mezzi adeguati alle sue esigenze di vita è riservata alla discrezionalità del legislatore, che non può sottrarsi al compito di razionalizzare il vigente quadro normativo in coerenza con i precetti dell'art. 38, secondo comma, Cost. da qui il richiamo del giudice delle leggi al legislatore alla necessità di trovare tempestiva soluzione al problema evidenziato in modi da trovare un rimedio effettivo per assicurare condizioni di vita minime al pensionato.

Analoghe considerazioni vengono svolte con riferimento alla questione di legittimità dell'art. 3, comma 5, lettera b), del d.l. n. 16 del 2012, che viene dichiarata inammissibile.